

Trasmissione a mezzo fax e
posta elettronica ai sensi
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005



Consiglio Regionale
della Puglia

N. 20140013976

02/09/2014 10:18

UOPG
Servizio Informatico e Tecnico

ENTRATA

Regione Puglia
Segreteria Ass.to Diritto allo Studio e alla
Formazione

SP3
01/08/2014 - 0000462
Protocollo: Uscita

Al Consigliere Regionale Antonio Buccoliero

Al Presidente della Giunta Regionale

Al Presidente del Consiglio Regionale

Loro sedi

Oggetto: Risposta all'interrogazione del Consigliere Regionale Antonio Buccoliero su "equipollenza di lauree conseguite all'estero e riconoscimento delle Università Pugliesi".

In merito all'interrogazione presentata dal Consigliere Buccoliero in data 29 luglio 2014 si riferisce quanto di seguito riportato.


La laurea conseguita all'estero richiede una forma di riconoscimento accademico fondata sulla valutazione analitica del titolo straniero allo scopo di verificare se esso corrisponde in modo dettagliato, per livello e contenuti, ad analogo titolo universitario italiano per poter essere definito "equipollente". E' possibile richiedere l'equipollenza di un titolo estero nei soli casi in cui il titolo sia stato rilasciato all'estero da un'università o da altra istituzione di livello universitario che appartenga "formalmente" al sistema educativo del paese di riferimento e ne costituisca titolo "ufficiale" finale; deve esistere, ovviamente, un titolo italiano con cui si possa comparare il titolo estero.

I cittadini in possesso di titolo accademico straniero avanzano richiesta di riconoscimento in Italia presso una Università di loro scelta. L'università italiana prescelta, nell'ambito della propria autonomia, valuta, caso per caso, attraverso specifiche Commissioni, i titoli accademici stranieri e ne può dichiarare l'equipollenza ovvero può ammettere l'interessato a sostenere l'esame di laurea con dispensa dagli esami di profitto prescritti dall'ateneo per il corrispondente corso di studi. Qualora soltanto una parte dei crediti conseguiti venga riconosciuta congrua con l'ordinamento vigente, l'ateneo dispone l'iscrizione a uno degli anni di corso previsti.

La competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, pertanto, è attribuita direttamente alle Università, che la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi eventuali accordi bilaterali o Convenzioni internazionali in materia.

La documentazione da produrre, di norma, prevede apposita domanda da presentare allo sportello delle segreterie delle Università, entro le date autonomamente stabilite dai singoli Atenei, e, su di esse, come già detto, deliberano, caso per caso, le competenti Autorità Accademiche tenendo conto degli studi e degli esami sostenuti all'estero adeguatamente documentati. Il riconoscimento di un titolo straniero da parte dell'Università ha solo finalità "accademiche", mentre il riconoscimento del titolo a fini professionali è di competenza dei Ministeri vigilanti sulle singole professioni. Per le professioni sanitarie è competente il [Ministero della Salute](#).

Il riconoscimento delle lauree in Medicina e in Odontoiatria conseguite in paesi UE è più snello perché trattasi di professioni regolamentate specificamente disciplinate dalla Direttiva 2005/37/CE, recepita in Italia con D. Lgs. n. 206/2007, che non richiede misure compensative quando i titoli abbiano identiche caratteristiche (durata, materie di studio, contenuti della formazione, ecc.).


www.regione.puglia.it

Viale L. Corigliano, 1 - 70123 Bari - Tel: 080 5343780/7 - Fax: 080 5405525

Via Gobetti, 26 - 70125 Bari - Tel: 080 5405661 - Fax: 080 5405525

mail: assessore.studioeformazione@regione.puglia.it - alba.sasso@regione.puglia.it



Per ottenere il riconoscimento non è necessario l'iscrizione all'ordine professionale straniero ma è sufficiente che la laurea in questione sia abilitante. Nelle tabelle allegare alla citata direttiva 2005/36/CE è riportata, in alcuni casi, accanto al titolo di studio, la presenza del "certificato che accompagna il titolo di formazione"; nel caso manchi tale indicazione la laurea è abilitante. Non sussistono comunque particolari problemi anche nel caso in cui la laurea non sia abilitante perché il cittadino può abilitarsi nel paese Europeo e poi chiedere il riconoscimento in Italia o chiedere il riconoscimento direttamente in Italia, ma con l'obbligo di sottoporsi agli appositi esami di stato di abilitazione all'esercizio della professione.

La disciplina della specifica materia, come si può rilevare, è articolata e fin troppo dettagliata per richiedere ulteriori forme di dettaglio a livello regionale (pur in assenza di specifiche competenze in materia in capo alla Regione), alle quali, tuttavia, non si è contrari a priori.

In realtà il problema assume diversa angolazione ove posto in relazione alla problematica connessa all'accesso programmato che, quando registra insuccessi nelle selezioni iniziali, induce lo studente a recarsi all'estero e tentare poi, in annualità successive, il rientro in atenei nazionali sui quali pende, però, il limite, appunto, della programmazione degli accessi (c.d. numero chiuso). Infatti, l'ateneo, dopo le valutazioni innanzi indicate, qualora dovesse disporre l'iscrizione ad un determinato anno di corso, rimarrà condizionato dalla disponibilità di posti nell'ambito del numero programmato precedentemente deliberato. Ma questo aspetto, come è noto, è oggetto, ancora oggi, di un ampio dibattito nazionale sul quale il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca sta effettuando le valutazioni di competenza, alla luce anche dei numerosi pronunciamenti giudiziari che stanno caratterizzando la problematica.

Confermo, naturalmente, la mia più ampia disponibilità a collaborare con la competente commissione regionale per eventuali iniziative che si potrà ritenere opportuno intraprendere in proposito ovvero per eventuali ulteriori approfondimenti.

Prof.ssa Alba Sasso

www.regione.puglia.it

Viale L. Corgliano, 1 - 70123 Bari - Tel: 080 5343780/7 - Fax: 080 5405525

Via Gobetti, 26 - 70125 Bari - Tel: 080 5405661 - Fax: 080 5405525

mail: assessore.studioeformazione@regione.puglia.it - alba.sasso@regione.puglia.it

Capriati Felicetta

Da: segreteria <segreteria.studioeformazione@regione.puglia.it>
Inviato: venerdì 1 agosto 2014 12.58
A: Presidente Consiglio Regionale della Puglia; Vernola Silvana; Capriati Felicetta
Oggetto: Interrogazione del Consigliere Buccoliero avente per oggetto: "Equipollenze di lauree conseguite all'estero e riconoscimento nelle Università Pugliesi"
Allegati: Interrogazione Buccoliero 01.8.pdf

Si trasmette la nota prot. SP3/0000462 del 01/08/2014, a firma dell'assessore Sasso, in risposta all'interrogazione urgente del Consigliere Regionale Antonio Buccoliero avente per oggetto: "Equipollenze di lauree conseguite all'estero e riconoscimento nelle Università Pugliesi"

Cordiali Saluti.

La Segreteria dell' Assessore al Diritto allo Studio e Formazione

Tel. 0805405661



Questa e-mail è priva di virus e malware perché è attiva la protezione [avast! Antivirus](#) .